

DAL REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO (AGGIORN. 14.02.2024)

PARTE V- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (DISPOSIZIONI GENERALI, DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE)

Art. 1 – Regole generali

1. Gli studenti al loro ingresso a scuola sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni/attività, osservando un comportamento corretto ed educato nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale amministrativo ed ausiliare, sia a scuola che durante le uscite programmate (v. Disciplinare dei Viaggi di istruzione e visite guidate);
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dall'Ufficio di Presidenza;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni a se stessi e al patrimonio della scuola (vedi utilizzo laboratori);
- contribuire a mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico;
- uscire dalla classe solo in caso di effettiva necessità e con l'autorizzazione dell'insegnante di classe;
- rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, la sorveglianza e la sicurezza degli studenti;
- portare a scuola solo l'occorrente per le lezioni e l'eventuale merenda;
- indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente educativo e alle attività che debbono essere svolte;
- non utilizzare il telefonino (iphone, ipad, tablet o simili) durante le ore di lezione per esigenze personali; all'entrata in aula riporranno lo stesso nella cassetta in dotazione alla classe per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, con ritiro 5 minuti prima della fine delle lezioni. La cassetta, durante gli spostamenti, è affidata alla custodia del rappresentante degli studenti eletto più anziano (all'uscite, prima del rinnovo annuale della rappresentanza) che ne assume, quindi, la responsabilità per la custodia.

Nel caso di rifiuto, da parte dello studente, di riporre il telefonino nella cassetta e/o di uso non autorizzato durante le ore di lezione, il docente della classe è tenuto a sanzionare lo stesso secondo le previsioni del regolamento disciplinare in vigore (art. 6 Mancanze-sanzioni). In caso di danneggiamento, per ragioni fortuite ed imprevedibili, di uno o più apparecchi durante la custodia nella cassetta, l'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per il risarcimento del danno. Il risarcimento del danno dovrà essere solidalmente sostenuto, in maniera equa, da tutti gli studenti della classe.

2 È consentito l'utilizzo di dispositivi ICT in classe con il consenso del docente per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. Compete esclusivamente al docente dell'ora la valutazione della opportunità o meno di consentirne l'uso per motivi didattico-laboratoriali durante le normali attività di lezione; in tale circostanza il docente è tenuto ad annotare tale evenienza sul registro di classe per costituire traccia dell'autorizzazione fornita e assume, così, ogni responsabilità circa l'uso improprio (eventuale) dei device personali da parte degli studenti.

Fuori dai locali della scuola (in stage, viaggi di istruzione, uscite didattiche ecc) l'utilizzo del telefonino è disciplinato dal docente accompagnatore il quale assume, con lo stesso potere di vigilanza esercitato durante le lezioni in aula, ogni iniziativa volta a contrastarne l'utilizzo improprio da parte dello studente o della studentessa.

3. Lo studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico di cui usufruisce durante le lezioni/ attività e/o che la scuola gli affida. In caso di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) al quale sono chiamati a rispondere i genitori.

4. Nessun alunno può allontanarsi dalle lezioni senza particolari motivi; eventuali richieste di uscita anticipata devono essere presentate dal genitore, o da chi ne fa le veci, di persona, secondo il Regolamento di disciplina assenze alunni e comunque autorizzate dal Dirigente o dai collaboratori del dirigente. L'alunno che prima dell'ingresso sosta davanti alla scuola deve mantenere un

comportamento corretto. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso alle aule.

5. Durante la pausa ricreativa, l'alunno può recarsi ai servizi igienici, previo permesso dell'insegnante di classe sempre e comunque uno studente per volta. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e pulizia. Nelle aule, nel cortile e negli spazi comuni ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

6. Non sono consentite uscite dall'aula, per guadagnare i servizi igienici o altro, prima del termine della seconda ora, salvo esigenze urgenti da motivare e che comunque non possono rappresentare una abitudine consolidata ma una mera eccezione.

7. Non è possibile accedere ai distributori automatici prima del termine della seconda ora per acquistare snack, merendine ed altro. In caso di bisogno dell'acqua da bere da parte di uno studente prima dello scoccare della seconda ora (per esigenze, quindi, particolari) il docente può chiedere la collaborazione del personale ausiliario per recuperare una bottiglia d'acqua dal distributore; qualora ciò non fosse possibile, può autorizzare in via eccezionale l'uscita dello studente con annotazione nel registro delle uscite, anche con motivazione, al fine di prevenire eventuali eccessi in tal senso.

8. Durante le ore di lezione è consentito uscire dalla classe un alunno per volta, senza eccezioni tra maschi e femmine. È dovere del docente annotare giornalmente, sul registro cartaceo in dotazione alla classe, tutte le uscite degli studenti dall'aula, con orario di uscita e di rientro. Le regole comuni condivise per la gestione dell'uscita dall'aula durante le attività di didattiche si riassume come a seguire:

- Non è consentita, di norma, l'uscita dall'aula prima della fine della seconda ora. È affidata alla responsabilità del docente la valutazione di merito per eventuale deroghe.
- Non è consentito all'alunno/a, di norma, uscire più di 3 volte al giorno, salvo comprovati motivi di urgenza. È affidata alla responsabilità del docente la valutazione di merito per eventuale deroghe.
- In caso di uscita non autorizzata da parte dell'alunno/a, il docente è tenuto ad assumere le iniziative previste dal regolamento disciplinare.
- L'alunno/a non può permanere fuori dall'aula per più di 5 minuti. In caso di mancata osservanza di tale indicazione, il docente è tenuto a chiedere al collaboratore scolastico del piano o settore (in casi eccezionali, al referente di plesso) di sollecitare il rientro. In caso di rifiuto per il rientro immediato in aula o reiterato comportamento da parte dell'alunno/a (frequente uscita dall'aula e permanenza oltre il limite indicato), il docente è tenuto ad assumere le iniziative previste dal regolamento disciplinare.
- Il docente è tenuto a segnalare ai genitori dell'alunno/a ogni comportamento in contrasto con il regolamento di disciplina in vigore.

9. L'intervallo è previsto come momento di socializzazione e osservazione dei comportamenti. È proibito adottare comportamenti che potrebbero recare pericolo per la propria e l'altrui incolumità, come correre per i corridoi, sostare nei pressi delle scale, gareggiare in competizioni sportive di qualsiasi genere (gioco della palla, lotte, ecc.) Durante tale intervallo i docenti vigileranno sul comportamento degli alunni in classe e ne disciplineranno l'uscita ai servizi. Gli alunni usufruiranno dei servizi, salvo motivate eccezioni, durante tale intervallo. Non è consentito agli alunni permanere fuori delle aule a ridosso (immediatamente prima e subito dopo) dell'intervallo.

La pausa giornaliera di 10 minuti sarà fruita in classe, di norma, dalle 10.20 alle 10.30 nei giorni con la 5° ora di lezione. È data la possibilità di fruire di una seconda pausa di 10 minuti, dalle 12:20 alle 12:30, nei giorni con la 6° ora di lezione, salvo adattamenti orari deliberati dagli OOCC di anno in anno. Gli alunni usufruiranno della pausa per consumare eventualmente una merenda, seduti e a debita distanza gli uni dagli altri, che avranno avuto cura di portare da casa; non è consentito loro scambiare alimenti per ragioni di carattere sanitario. L'intervallo, altresì, andrà utilizzato per accedere in maniera ordinata e composta ai servizi igienici, la vigilanza relativa ai quali è assicurata

dal personale ausiliario del piano. Il personale ausiliario del piano, vigilerà l'accesso ai servizi stessi in modo da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. E' vietato da parte dei docenti in servizio la concessione di richieste di qualsiasi genere durante l'intervallo, inclusa quella dell'accesso a un piano diverso; l'insegnante dell'ora ha il compito di sorveglianza della classe per la durata dell'intervallo, senza la possibilità di consentire l'allontanamento degli allievi dalla classe di appartenenza.

Art.2- Divieti

1. Dentro e fuori la scuola, durante le attività scolastiche, è vietato:

- qualsiasi episodio di violenza interno ed esterno alla scuola durante le attività programmate;
- portare con sé o utilizzare oggetti non idonei né necessari all'attività scolastica;
- portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola in nessun caso risponde di smarrimenti.
- utilizzare il telefono cellulare (iphone, ipad, smart, tablet o equivalente) durante le ore di lezione in aula, in laboratorio, in palestra ed in ogni altro locale scolastico (Direttiva MP del 15 marzo 2007, n. 30 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", come integrata dalla nota MIM prot. 107190 del 19.12.2022);
- sporgersi dalle finestre delle aule, uscire sulle balconate, urlare, fischiare, lanciare carte o qualsiasi oggetto.
- fare o indurre gli altri studenti a porre in essere giochi pericolosi (es. spingersi, correre tra i banchi, salire e scendere le scale di corsa, rincorrersi ...)

2. Gli alunni non devono portare a scuola oggetti di uso non propriamente scolastico (giochi elettronici, cellulari, etc.). La scuola non risponde di beni o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Il punto di riferimento, per gli oggetti smarriti o dimenticati, è istituito presso i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza dell'ingresso principale di ciascun plesso.

Art.3- Divieto di fumo

1. E' vietato, per gli studenti e per tutto il personale scolastico, fumare nei locali della Scuola. L'addetto alla vigilanza nominato dal Dirigente scolastico, di norma il responsabile di plesso, provvederà a contestare la violazione del divieto ai trasgressori e a redigere un verbale che sarà spedito al Prefetto per la sanzione prevista da € 25,00 a € 250,00.

2. L'infrazione è soggetta anche a sanzione disciplinare.

PARTE V- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI)

Art. 4-Mancanze disciplinari

1. Le mancanze disciplinari sono i comportamenti contrari al proficuo svolgimento delle attività scolastiche (frequenza assidua e diligenza nell'assolvimento dei compiti affidati allo studente), impegno costante per la promozione e condivisione di autentici valori democratici, sana convivenza civile (dialogo, rispetto reciproco, ecc.), armonica crescita della persona con l'assunzione di responsabilità individuale e collettiva.

2. Le mancanze disciplinari si concretizzano, in generale, con:

- a) mancato proficuo svolgimento delle attività scolastiche (frequenza assidua, diligenza nell'assolvimento dei compiti affidati allo studente);
- b) disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e della vita scolastica;
- c) inosservanza delle disposizioni organizzative (ritardi, assenze, giustificazioni...);
- d) inosservanza del divieto di fumo, dell'uso del cellulare, delle norme sulla sicurezza;
- e) danneggiamento del patrimonio scolastico (strutture, suppellettili, sussidi didattici, ecc.) e delle cose degli altri;
- f) atti in violazione della dignità umana (pensiero, religione, razza, genere, ecc.);

- g) atti che mettono in pericolo l'incolumità fisica delle persone o tali da ingenerare un elevato allarme sociale nella comunità;
- h) atti che arrechino un grave danno alla reputazione degli studenti e del personale, all'immagine della Scuola.

Art. 5- Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni, ispirate alle finalità educative di cui all'articolo precedente, sono irrogate tenendo conto di circostanze attenuanti (involontarietà, immediato riconoscimento dell'infrazione) o aggravanti (intenzionalità, reiterazione, ecc.).

Si considerano attenuanti:

- l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi;
- la involontarietà;
- l'aver reagito a una provocazione

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità.

Si considerano aggravanti:

- la reiterazione di un comportamento scorretto;
- il livello di pericolosità del contesto in cui si manifesta il comportamento scorretto;
- il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

2. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione dei seguenti provvedimenti:

- **Nota disciplinare:** annotazioni verbali o scritte, comminate anche tramite il registro elettronico, dai docenti o dal Dirigente scolastico per mancanze di minore gravità;

- **Provvedimento disciplinare:** avvertimento scritto (censura) o sospensione dalle lezioni per reiterazione delle mancanze e/o mancanze di maggiore gravità, comminata dal Dirigente scolastico su proposta degli OO.CC competenti.

3. La nota disciplinare è irrogata dal docente o dal coordinatore di classe, di norma in via verbale o scritta attraverso annotazione sul registro elettronico visibile alla famiglia e segnala comportamenti non conformi al presente disciplinare di minore gravità. E' comminata a seguito dell'iter di cui all'art.10 com.1.

4. L'avvertimento scritto (censura) è irrogato dal Dirigente scolastico su proposta del docente coordinatore di classe e/o del C.d.C., attraverso una comunicazione formale allo studente e alla famiglia. E' comminata a seguito dell'iter di cui all'art.10 com.2.

5. La sospensione dalle lezioni consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola con l'allontanamento dalla comunità educante ed è irrogata a seguito di delibera dell'organo collegiale (dal C.d.C. nel caso di allontanamento di durata inferiore ai 15 giorni, dal C.d.I. nel caso di allontanamento di durata superiore a 15gg), a seguito dell'iter di cui all'art.10 com.3. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento viene previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai tre giorni, il C.d.C. può promuovere un percorso di recupero educativo, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, presso un Ente di volontariato o Associazione come disciplinato dal successivo art.7.

Art.6.Mancanze- sanzioni

1. Si possono configurare le seguenti tipologie di comportamenti non conformi alle regole condivise all'interno della comunità scolastica:

- a) Comportamento che disturba il regolare svolgimento dell'attività scolastica.
- b) Frequenti ritardi all'inizio della mattinata di lezione o alla ripresa delle lezioni dopo gli intervalli.
- c) Negligenza nella comunicazione alla famiglia.

- d) Uso di oggetti estranei all'attività didattica, ivi compresi i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, senza l'autorizzazione del docente o rifiuto di riporlo nella cassettera in dotazione alla classe all'ingresso nell'aula con ritiro 5 minuti prima della fine lezione (oltre il ritiro momentaneo dell'oggetto con ri-consegna a fine lezione).
- e) Mancato rispetto della pulizia dei locali scolastici.
- f) Uso di linguaggio volgare, blasfemo e in ogni caso irrispettoso.
- g) Allontanamento dall'aula, dai laboratori e dalla palestra senza l'autorizzazione del docente.
- h) Comportamento che disturba l'attività scolastica nelle classi attigue.
- i) Danni causati ad oggetti di proprietà della scuola o di compagni (oltre al risarcimento del danno).
- j) Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola (compagni, docenti, collaboratori, ecc.).
- k) Copiare o trasmettere informazione ad altri studenti durante le verifiche.

Richiamo verbale o annotazione scritta sul registro di classe visibile alla famiglia. Organo competente: Docente o coordinatore di classe o Dirigente scolastico.

- l) Reiterazione o particolare gravità delle mancanze di cui ai punti a)-k).
- m) Mancato rispetto dei regolamenti di laboratorio/palestra che possono pregiudicare la sicurezza personale o collettiva.
- n) Lancio di oggetti dalle finestre (che non pregiudichino l'incolumità delle persone).
- o) Violazione del divieto di fumare (oltre alla sanzione amministrativa).
- p) Falsificazione di firme o di atti della scuola.
- q) Danneggiamento grave o furto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici e, in generale, del patrimonio della scuola (oltre al risarcimento).
- r) Danni causati per vandalismo durante le visite guidate o i viaggi di istruzione (oltre al risarcimento del danno).
- s) Uso di alcolici o di sostanze stupefacenti durante l'attività didattica curricolare ed extracurricolare, elusione della sorveglianza del docente, comportamento scorretto e spregio delle regole durante le attività promosse dalla scuola.
- t) Allontanamento dalla scuola senza permesso.
- u) Grave mancanza di rispetto verso i compagni e/o tutto il personale della scuola.
- v) Uso di minacce, intimidazioni o vessazioni nei confronti di altri alunni.

Provvedimento disciplinare con avvertimento scritto (censura) e/o sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni. Organo competente: Dirigente scolastico, previa delibera del C.d.C.

- w) Reiterazioni o particolare gravità delle mancanze di cui ai punti l)-v).
- x) Comportamenti gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es.: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale o, in generale, atti riconducibili ad azioni di violenza contro altre persone, atti di bullismo o cyberbullismo ecc.).
- y) Comportamenti che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone (es.: allagamento o incendio), o che costituiscano reati di particolare gravità.
- z) Danni particolarmente gravi causati per vandalismo (oltre al risarcimento del danno).
- aa) Reati punibili penalmente.

Provvedimento disciplinare con sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni. Organo competente: Dirigente scolastico, previa delibera del C.d.I.

2. Coloro che non abbiano tenuto un comportamento corretto e di palese ravvedimento dopo un provvedimento disciplinare, potranno partecipare a viaggi di istruzione e/o visite guidate e/o uscite didattiche solo a fronte di parere positivo esplicitamente fornito dal C.d.C interessato.

Art. 7 Commutazione della sanzione nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Per quanto attiene alle sanzioni nei casi in cui è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica e alla possibile commutazione della stessa, in tutto o in parte in attività alternative, è rimessa alla valutazione dell'organo collegiale che ha titolo ad irrogare la sanzione stessa (Cdc e CdI) proporre modalità, tempi e tipologia delle attività alternative, fermo restando i principi generali di cui all'art.5.

2. I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e riparazione del danno.

3. Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola in attività a favore della comunità scolastica (sanzioni alternative): per attività di supporto alla segreteria, pulizia locali, piccole manutenzioni degli spazi di pertinenza della scuola, attività di ricerca, riordino cataloghi, riordino archivi oppure per attività presso Enti o Associazioni che operano nel sociale, convenzionati con l'Istituto, per la partecipazione ad attività ordinarie dell'Ente (volontariato sociale o altra attività compatibile con lo statuto dell'Ente o Associazione che ospita) e/o frequenza di corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale oppure la produzione di elaborati i cui contenuti sono da condividere in seduta pubblica nella classe o in altro contesto plenario, aiuto e/o azioni di tutorato attivo a favore di compagni in situazioni di disagio o diversamente abili, o altre attività socialmente utili individuate dai Consigli di classe.

4. Per ciascuno degli studenti sanzionati, per i quali si intenda proporre una attività alternativa all'allontanamento, si predisporrà un patto formativo sottoscritto dallo stesso studente, se maggiorenne, o dalla famiglia, nel caso di alunno minorenni che, se accettato, potrà dispiegare i suoi effetti alternativi alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di mancata sottoscrizione del patto formativo, nel caso di rifiuto da parte degli interessati, si procederà a dare applicazione alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 8- Risarcimento danni

1 L'alunno che arreca danno all'edificio, agli arredi scolastici e alle persone è obbligato al risarcimento del danno. Nella deprecabile ipotesi che non fosse possibile identificare il responsabile del danneggiamento, o nel caso in cui si riconoscesse responsabile la collettività tutta, o parte di essa, sarà chiamata a rispondere l'intera scuola o la classe a seconda dei casi.

L'entità del danno sarà determinata dall'Ufficio di Presidenza, sentiti gli Organi competenti ed eventuali consulenti competenti per settore.

2 I genitori sono responsabili dei comportamenti negligenti e/o scorretti dei propri figli e sono tenuti a risponderne sotto l'aspetto giuridico ed economico per presunzione di "colpa in educando" (*Sentenza Corte di Cassazione n° 125077/2000*).

Art. 9- Responsabilità

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art.10- Procedura per le note disciplinari e i provvedimenti disciplinari

1. La nota disciplinare è irrogata dal docente della classe o dal coordinatore di classe o dal Dirigente scolastico con rimprovero verbale o annotazione scritta sul registro elettronico visibile alla famiglia, dopo che allo/a studente/ssa siano stati rivolti, senza ravvedimento, più inviti ad assumere dei comportamenti coerenti ai doveri degli studenti e delle studentesse di cui all'art. 6 del presente regolamento e/o a quanto riportato nel Patto di corresponsabilità scuola-famiglia. L'alunno/a, in caso di reiterazione nelle mancanze, in presenza di uno dei due genitori viene convocato/a dal coordinatore di classe e viene informato/a circa la nota disciplinare comminata esortandolo/a ad assumere comportamenti corretti all'interno della comunità scolastica. Nel caso di ulteriori mancanze, reiterazione, dopo la comminazione della nota disciplinare si procede alla adozione di una sanzione disciplinare di grado superiore (censura).

2. L'avvertimento scritto (censura) è irrogato dal Dirigente scolastico su proposta del coordinatore di classe e/o dell'intero C.d.C., attraverso un provvedimento disciplinare formale diretto allo studente, acquisito al fascicolo personale, una volta che il coordinatore di classe abbia relazionato circa la reiterata assunzione di comportamenti non conformi all'art. 6 del presente regolamento e/o a quanto riportato nel Patto di corresponsabilità scuola-famiglia e siano già stati inflitti almeno

tre/quattro richiami verbali e/o annotazioni scritte sul registro elettronico. L'alunno, se minorenne in presenza di uno dei due genitori, viene convocato in presenza e contestualmente gli viene notificato il provvedimento disciplinare. Nel caso di ulteriori mancanze, reiterazione, dopo la comminazione della censura si procede alla adozione di una sanzione disciplinare di grado superiore (sospensione dalle lezioni).

3. La sospensione dalle lezioni, con l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, è irrogata dal Dirigente scolastico previa delibera del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, dopo aver instaurato la seguente procedura:

- a) Il proponente del provvedimento contesta anche per le vie brevi l'addebito allo studente (verbalmente o con annotazione sul registro di classe) e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto recapitandola al coordinatore di classe entro 3gg dal verificarsi dei fatti che costituiscono mancanza disciplinare;
- b) Il coordinatore di classe, entro 2-3gg dal ricevimento della segnalazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenne, la contestazione scritta di addebito; in concomitanza apre la fase istruttoria convocando le parti coinvolte (lo studente, se minorenne in audizione protetta, ovvero con i genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni ecc) ascolta le ragioni di ognuno, quindi verbalizza gli esiti dell'istruttoria condotta e, a conclusione, redige una relazione finale che trasmette al dirigente scolastico e, per il suo tramite, all'organo collegiale deputato a comminare la sanzione. In occasione dell'audizione lo studente sarà invitato ad esporre le proprie ragioni ed, in tale occasione, ha facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo favore. In alternativa potrà far pervenire per iscritto le proprie ragioni, se maggiorenne o attraverso i genitori/affidatari se minorenne, nel termine di 3gg dalla contestazione di addebito. L'istruttoria deve concludersi entro 7gg dall'avvio.
- c) Terminata la fase istruttoria, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe nella sua forma allargata (con la presenza delle rappresentanze genitori e studenti) o il Consiglio di Istituto a seconda della tipologia di mancanza da sanzionare. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui. Il Consiglio di classe, o il Consiglio di Istituto, una volta esaminato i documenti, delibererà anche a maggioranza qualificata dei presenti (in caso di parità, durante le votazioni, prevale il voto del Presidente) sull'eventuale sanzione da irrogare allo studente con l'allontanamento dalla comunità scolastica; potrà prevedere la commutazione della stessa secondo quanto previsto all'art. 7.
- d) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne, o ai genitori/affidatari del minore, con nota scritta contenente la irrogazione della sanzione disciplinare. Lo studente, o per suo conto i genitori/affidatari in caso di minorenne, ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso entro 15 giorni dalla comminazione all'Organo di garanzia interno all'Istituto.

4. Il provvedimento disciplinare se prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica, dispiega i propri effetti decorso il 15° giorno dalla notifica che può avvenire brevi manu oppure via mail.

5. Le sanzioni definitive vengono registrate nel fascicolo personale dello studente.

Art. 11-Organo di garanzia e reclamo

1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso, entro quindici giorni, reclamo scritto da parte della famiglia dello studente presso l'Organo di Garanzia, che decide nei quindici giorni successivi e invia gli atti al capo d'Istituto perché divengano esecutivi. L'Organo di Garanzia deve prendere in esame i ricorsi entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento degli stessi.

L'Organo di Garanzia (O.G.) è composto da:

- Dirigente Scolastico / Collaboratore Vicario, in sua assenza,
- 1 docente eletto nel consiglio di Istituto,
- 1 genitore eletto nel consiglio di Istituto,

- 1 studente eletto nel consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, funziona e delibera con la metà più uno dei suoi componenti presenti. L'astensione di uno o più membri non influisce sul conteggio dei voti. L'O.G. decide anche sui conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da esso delegato, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del Regolamento d'Istituto e del Regolamento disciplinare degli alunni previo parere di un Organo di garanzia regionale composto da tre docenti e tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

3. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il termine previsto dalla norma, la sanzione deve ritenersi confermata.

Art.12 - Responsabilità dei genitori

I genitori sono responsabili dell'educazione dei loro figli, della regolare frequenza e dei danni che questi arrecano alla comunità, in termini di cose e/o persone.

I genitori hanno il dovere di informarsi sull'andamento scolastico dei loro figli mediante:

- i colloqui programmati nel corso dell'anno scolastico e settimanalmente nell'ora di ricevimento dei docenti;
- l'accertamento delle assenze, custodendo e controllando costantemente il libretto delle assenze/giustifiche;
- prendendo visione dei risultati (pagella, comunicazioni docenti, comunicazioni Ufficio Presidenza...).

Ai sensi del DPR 21/11/2007, n° 235, art. 3, i genitori al momento delle iscrizioni, firmano il Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, studenti e famiglie.

Art. 13-Valutazione del comportamento

1. I provvedimenti disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento dello studente nella misura definita nel presente Regolamento ed in funzione della griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti.

2. La valutazione del comportamento degli allievi si effettua durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo e realizzate al di fuori di essa (pcto, Erasmus+, viaggi di istruzione ed, in generale, uscite didattiche ecc).

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

4. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.

5. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o del sociale come da art.7 com.3.

6. I provvedimenti disciplinari vengono valutati al momento dell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

7. Il D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 - *Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento*-prevede la possibilità che il C.d.C. possa attribuire, allo studente allontanato dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, un voto per il comportamento insufficiente, ovvero al di sotto della sufficienza 6/10. L'attribuzione di un tale voto, in sede di scrutinio finale, comporta, per decisione del C.d.C., la non ammissione alla classe successiva, sempreché lo studente, oltre ad essere stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 4 - comma 1 D.M. n. 5 - 16.01.2009, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame di Stato sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PARTE V- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (ASSENZE, RITARDI E PERMESSI)

Art. 14- Ritardi

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. L'alunno che arriva a scuola in ritardo, entro 10 minuti dal suono della campanella, può essere ammesso in classe dal docente con annotazione di "*ritardo breve*" sul registro di classe. Il ritardo, se ripetuto, va segnalato comunque alla famiglia (tabella A).

L'alunno che arriva a scuola in ritardo, oltre le 08:30, non può essere ammesso in classe senza il permesso del Dirigente scolastico o suo delegato. Il ritardo, annotato dal docente di classe sul registro e sul libretto di giustificazione dell'alunno, è visionato con firma dal genitore. I ritardi, frequenti e ripetuti, saranno considerati mancanze disciplinari sanzionabili come indicato nella tabella A, annessa al presente articolo.

Art. 15- Assenze

1. L'assenza deve essere giustificata dal genitore o da chi ne fa le veci, sull'apposito libretto, tutte le volte che si verifica. L'alunno, al rientro a scuola, è tenuto a far visionare all'insegnante della prima ora la giustificazione. L'assenza ingiustificata, se ripetuta nonostante le segnalazioni dei docenti, è considerata mancanza disciplinare e sottoposta alle sanzioni previste dal regolamento (tabella A in calce al presente articolo).

2. La firma sul libretto delle giustificazioni deve essere apposta da uno o entrambi i genitori o da chi ne fa le veci alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato. Le giustificazioni degli alunni da parte dei genitori o da parte di chi ne fa le veci devono essere sottoscritte con la stessa firma depositata. L'alunno sprovvisto del libretto delle giustificazioni è ammesso a scuola con l'obbligo di giustificare il giorno successivo.

3. Gli alunni devono avere a seguito quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra la scuola e la famiglia. Ad ogni avvio di anno scolastico, i docenti invitano gli studenti, e per il loro tramite le loro famiglie, a ritirare in segreteria il nuovo libretto di giustificazione. Nelle more di tale adempimento, i docenti sono tenuti a giustificare assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate con il libretto dell'anno precedente (a condizione che la firma dei genitori o di chi ne fa le veci che giustifica corrisponda a quella depositata).

4. I genitori sono invitati a controllare giornalmente il libretto personale ed il registro elettronico, area comunicazioni/bacheca, per le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione, se attivata la notifica alla ricezione. Ad ogni modo, le comunicazioni inoltrate attraverso il registro elettronico hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

5. Il libretto delle assenze va esibito ogni volta che la scuola lo ritiene necessario, al docente Coordinatore del consiglio di classe, ai fini della valutazione della frequenza scolastica, al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori. La scuola, in presenza di situazioni poco chiare, può, in qualsiasi momento, chiedere di verificare direttamente presso i genitori l'assenza, indipendentemente dall'avvenuta giustificazione sull'apposito libretto.

6. I docenti sono tenuti a prestare massima attenzione alle assenze degli alunni, dal momento in cui le registrano al momento in cui le giustificano. I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad annotare sul registro di classe le assenze, a controllare le giustificazioni, a registrare il nome dell'alunno che non ha presentato giustificazione, a invitare il medesimo alunno a giustificare il giorno successivo.

7. La scuola provvederà a rilevare tutte le assenze, le assenze non giustificate, ritardi, o altro. A seconda delle necessità, provvederà poi alla:

-informazione telefonica o scritta alla famiglia dopo l'assenza non giustificata entro i tempi stabiliti;
-informazione scritta o telefonica alla famiglia per assenze non giustificate secondo le modalità di cui al presente Regolamento (Tabella A)

-convocazione dei genitori nel caso la scuola ne ravvisi la necessità.

Qualsiasi irregolarità nella frequenza, soprattutto degli allievi nella fascia dell'obbligo scolastico (entro il 16 anno di età) va segnalata dai docenti di classe al Coordinatore e questi al Responsabile di Istituto. Gli interventi sulla famiglia, sono concordati preventivamente con il DS o suo delegato.

8. La frequenza costituisce una voce importante rientrante nella valutazione scolastica dell'alunno, del comportamento e può incidere sull'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato. Gli alunni che superano il limite consentito delle assenze (D.Lvo 59/2004 e ss.mm.ii) ovvero il 25% del monte ore annuale del curriculum di studio, al netto delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti, non saranno ammessi alle classi successive e/o agli esami conclusivi del 2° ciclo di istruzione.

TABELLA A - NATURA DELLE MANCANZE PER ASSENZE, FREQUENZA IRREGOLARE, RITARDI.

Valutazione	Natura della mancanza	Segnalazione alla famiglia (con gradualità)	Competente
Incide sulla valutazione del voto di comportamento	Assenze ingiustificate Ritardi frequenti e ripetuti (senza motivazione/autorizzazione) o richieste ripetute di uscita anticipata Assenze di massa (della classe)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico. ○ Convocazione del genitore dopo la 2° comunicazione su registro non riscontrata e senza ravvedimento dello studente. ○ Nota disciplinare dopo il 3° ritardo/uscita anticipata. ○ Annotazione scritta alla famiglia, notificata tramite il registro elettronico e/o consegnata pro-mani, che costituisce primo avvertimento. ○ Nota disciplinare dopo la 2° assenza collettiva 	Singolo docente,, consiglio di classe, DS
Incide sul profitto scolastico e la valutazione degli apprendimenti	Frequenza discontinua (frequenza a singhiozzo) con assenze per più di dieci giorni, anche non consecutivi, senza giustificati motivi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Segnalazione alla famiglia per invocare la ripresa della frequenza regolare dopo il 10° giorno di assenza non giustificata. 	Coordinatore e classe/DS

	Frequenza irregolare con assenze per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Segnalazione alla famiglia e, senza ravvedimento entro 7gg, segnalazione alle Autorità competenti per elusione dell'obbligo scolastico (per gli allievi entro i 16 anni, in obbligo di istruzione) 	DS, previa segnalazione e del coordinatore di classe
Incidere sull'ammissione/non ammissione alla classe successiva	Numero di assenze superiore al limite stabilito dalla legge (25% del monte ore annuale del curriculum) al netto delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> ○ Non ammissione alla classe successiva ○ Non ammissione agli Esami di Stato conclusivi del ciclo 	Consiglio di classe/DS

Art.16- Evasione/elusione dell'obbligo scolastico: azioni di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

1. La frequenza irregolare con assenze non giustificate, nella misura stabilita dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale di riferimento, si configura come inadempienza (primo segnale di evasione dell'obbligo scolastico) di cui sono responsabili i genitori o chi ne fa le veci davanti alle autorità competenti per gli studenti che non abbiano compiuto il 16° anno di età e che siano in obbligo scolastico.

2. Una volta accertata tale inadempienza (l'elusione o l'evasione dell'obbligo scolastico) il Dirigente scolastico procederà alla segnalazione dapprima alla famiglia, sollecitando la ripresa immediata della frequenza e, a seguire, in caso di mancato riscontro al Sindaco del Comune di riferimento e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (per gli aspetti civilistici).

3. La procedura da attuare dal Dirigente scolastico, in ragione della norma che disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica), è disciplinata nell'ambito delle azioni di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione impartite dalla competente Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale.

4. Le sanzioni previste in caso di accertata inadempienza dell'obbligo scolastico sono definite per disposizione di legge (art. 114 D. Lgs. 297/1994 e s.m.i.)

Art.17- Studenti pendolari

Gli studenti con residenza nei paesi limitrofi o che, residenti in Ariano Irpino, facciano uso delle linee urbane, potranno richiedere l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata per ragioni di trasporto, che ad ogni modo non potrà superare i 15 minuti rispetto agli orari ordinari, con richiesta motivata da presentare al Dirigente scolastico.

E' dovere del docente di classe, ad ogni modo, annotare sul registro l'entrata in ritardo o l'uscita anticipata con la motivazione (annotazione "per ragioni di trasporto").

Art. 18- Permessi per uscita anticipata

Nessun alunno può allontanarsi dalle lezioni senza particolari motivi; eventuale richiesta di uscita anticipata deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci, di persona, presso l'Ufficio di segreteria della scuola durante la mattinata scolastica o ai collaboratori del dirigente scolastico. L'uscita dell'alunno dalla classe e la consegna al genitore avviene su presentazione al docente di classe, da parte del personale ausiliario designato, dell'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza (DS o suo delegato).

Qualora l'alunno abbia necessità di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni per improvviso malore o altro motivo, il docente ne informa la famiglia tramite l'ufficio di Segreteria e si comporterà come da accordi conseguiti.